



& Diritto Avanzato

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Procedimenti di separazione e divorzio, lealtà processuale, dovere di fornire elementi contrari al proprio interesse, violazione, argomenti di prova ex art. 116 c.p.c.

Nei procedimenti di separazione o divorzio, essendo i coniugi obbligati a presentare non solo "la dichiarazione personale dei redditi" ma anche "ogni documentazione relativa ai loro redditi e al loro patrimonio personale e comune", il legislatore ha imposto un comportamento di lealtà processuale peculiare, che giunge sino al dovere di fornire alla controparte elementi contrari al proprio interesse, a garanzia dei particolari obblighi, di rilevanza costituzionale, di reciproca protezione derivanti dal rapporto matrimoniale (art. 29 Cost.) e degli obblighi di mantenimento della prole (art. 30 Cost). La sanzione processuale dei comportamenti che si sottraggono al particolare obbligo di lealtà così individuato consente senz'altro di trarne argomenti probanti, ex art. 116 c.p.c., contro la parte che tale obbligo abbia violato.

Tribunale di Roma, sentenza del 7.7.2020

...omissis...

Con riferimento alle statuizioni patrimoniali, *omissis*, che nel 2010 ha incontestatamente lasciato il lavoro per dedicarsi alla famiglia, ha reperito un impiego come segretaria nel giugno del 2017 (*omissis*) ed ha percepito nel 2018 un reddito netto pari a circa 17.000 euro, con una media mensile di 1.400,00 euro (vedi le buste paga in atti). E' proprietaria al 50% dell'immobile *omissis*.

Il *omissis*, formalmente disoccupato, negli anni di imposta 2012-2016 non ha dichiarato alcun reddito. E' proprietario del 50% dell'immobile *omissis* ed è titolare di un conto corrente presso *omissis* Banca, con saldo negativo *omissis*.

Tuttavia, dall'espletata istruttoria è emerso che la famiglia - mantenuta dal solo marito, in quanto la moglie non lavorava - godeva di un elevato tenore di vita, atteso che il *omissis* disponeva di una Porsche, che ha ammesso (in sede di interpello) di aver acquistato al prezzo di 80.000,00 euro, che il figlio frequentava la scuola privata, che i coniugi frequentavano ristoranti e negozi di abbigliamento di lusso ed effettuavano vacanze all'estero, sebbene il resistente provvedesse anche al pagamento del mutuo gravante sulla casa familiare. In particolare, la teste *omissis* ha dichiarato: "so delle vacanze *omissis* so che frequentavano ristoranti di lusso dove talvolta andavamo anche noi; inoltre andavamo insieme a fare shopping anche se io e mio marito non acquistavamo perché erano capi griffati *omissis*. Il teste *omissis* ha del pari riferito: "so dei viaggi perché io stesso li accompagnavo all'aeroporto *omissis* spesso stavamo insieme e andavo con loro in ristoranti di lusso; li vedevo vestire con abiti griffati; ci frequentavamo".

Deve pertanto ritenersi che il *omissis*, contrariamente a quanto affermato, abbia continuato a lavorare nella impresa di autodemolizioni della famiglia, dalla quale era pertanto "uscito" nel 2003 soltanto formalmente *omissis*, ed a trarne lauti guadagni, come riscontrato dal tenore di vita familiare e dalle deposizioni dei testi (la teste *omissis*; il teste *omissis*), nonché documentalmente provato dalla scrittura privata *omissis*.

A fronte dei suddetti plurimi convergenti elementi comprovanti il continuativo e redditizio svolgimento di attività lavorativa da parte del resistente nella impresa familiare di autodemolizioni, alcun rilievo può attribuirsi alla deposizione testimoniale della madre, del tutto inattendibile, laddove ha dichiarato *omissis*. Inoltre, il *omissis*, nonostante l'ordine di depositare le dichiarazioni sostitutive aggiornate e le dichiarazioni dei redditi aggiornate, impartito dal GI all'udienza del 18.9.2018, non ha provveduto ai relativi depositi (così come non ha ottemperato all'ordine di deposito degli estratti conto a decorrere dal 2012, impartito con ordinanza del 5.4.2017 dal precedente GI).

A tal proposito, va evidenziato che nei procedimenti di separazione o divorzio, essendo i coniugi obbligati a presentare non solo "la dichiarazione personale dei redditi" ma anche "ogni documentazione relativa ai loro redditi e al loro patrimonio personale e comune", il legislatore ha imposto un comportamento di lealtà processuale peculiare, che giunge sino al dovere di fornire alla controparte elementi contrari al proprio interesse, a garanzia dei particolari obblighi, di rilevanza costituzionale, di reciproca protezione derivanti dal rapporto matrimoniale (art. 29 Cost.) e degli obblighi di mantenimento della prole (art. 30 Cost). La sanzione processuale dei comportamenti che si sottraggono al particolare obbligo di lealtà così individuato consente senz'altro di trarne argomenti probanti, ex art. 116 c.p.c., contro la parte che tale obbligo abbia violato.

Nel caso di specie, la condotta processuale del *omissis* deve pertanto presumersi volta ad occultare le reali fonti di reddito e la effettiva condizione lavorativa dello stesso, quale emersa dall'istruttoria.

Pertanto, in ragione di quanto appena rilevato e valutate comparativamente le complessive situazioni patrimoniali delle parti come sopra emerse, considerate le esigenze del figlio in relazione all'età, considerati i tempi di permanenza con ciascun genitore ed il pregresso elevato tenore di vita familiare, va confermato a carico

del *omissis* l'obbligo di corresponsione dell'assegno di euro 700,00 mensili per il mantenimento del figlio, oltre Istat maturato e maturando Istat, da versare alla madre entro il 5 di ogni mese.

A carico del *omissis* devono essere poste anche le spese straordinarie per il figlio nella misura del 70%, stante la sperequazione economica tra le parti, come previste dal vigente Protocollo tra il Tribunale ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, che individua le spese comprese nell'assegno di mantenimento in: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, prescuola, doposcuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione, trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.). Le spese straordinarie - normalmente subordinate al consenso di entrambi i genitori e nel caso di specie rimesse alla decisione della madre in quanto affidataria esclusiva - vanno suddivise in: scolastiche (costituite da iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e baby sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza), spese di natura ludica o parascolastica (costituite da corsi di lingua o attività artistiche ossia musica/ disegno/ pittura, corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto ossia mini-car, macchina, motorino, moto), spese sportive (costituite da attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica); spese medico sanitarie, nel caso di specie da ripartirsi per la sola parte non coperta dalla polizza sanitaria della madre (costituite da spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia). Le spese straordinarie "obbligatorie", per le quali non è richiesta la previa concertazione nemmeno in caso di affido condiviso, sono costituite da: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto.

Quanto all'assegno di mantenimento richiesto per sé dalla *omissis*, va evidenziato che la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (Cass. Civ. 12196/2017).

Ciò posto, considerato l'elevato tenore di vita familiare e considerato che con la sua attuale retribuzione la Ve. dovrà provvedere anche al reperimento di un'abitazione per sé e per il figlio, attualmente ospitato con la madre presso l'abitazione del nonno materno (essendo stata costretta a lasciare la casa familiare originariamente assegnatale, pignorata e venduta in sede esecutiva a seguito del mancato pagamento del mutuo da parte del *omissis*), va confermato a carico del marito anche l'assegno di

mantenimento in favore della moglie dell'importo di 700,00 euro mensili già stabilito in sede presidenziale, oltre Istat maturato e maturando, da corrispondere entro il 5 di ogni mese.

Stante la natura costitutiva necessaria della pronuncia sullo "status" e la reciproca parziale soccombenza sulle ulteriori domande, va disposta la compensazione delle spese del giudizio.

PQM

Definitivamente decidendo, ogni altra domanda disattesa o inammissibile, così provvede: pronuncia la separazione personale di *omissis* e *omissis*; ordina all'ufficiale dello stato civile *omissis*; affida il figlio minore *omissis* in via esclusiva alla madre, con collocamento prevalente presso la stessa; regola il diritto di visita paterno come da parte motiva; *omissis* conferma, a carico di *omissis*, l'obbligo di corrispondere a *omissis*, entro il 5 di ogni mese, un assegno quale contributo al mantenimento del figlio *omissis* pari ad euro 700 mensili, oltre Istat maturato e maturando, nonché il 70% delle spese straordinarie per la prole come da parte motiva; conferma, a carico di *omissis*, l'obbligo di corrispondere a *omissis*, entro il 5 di ogni mese, un assegno quale contributo al mantenimento della stessa pari ad euro 700 mensili, oltre Istat maturato e maturando; compensa le spese del giudizio.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Ilaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalò (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO



Distribuzione commerciale: **Edizioni DuePuntoZero**

